



COMUNE DI PRESTINE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15
del 14/07/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

L'anno **2015** addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **18:00** nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **ordinaria** ed in adunanza pubblica di **Prima** convocazione, come di seguito qui indicato.

All'appello risultano:

N°	Nome	Presente	Assente
1	MONCHIERI FRANCO	X	
2	MONCHIERI ALDO	X	
3	TROMBINI GERMANA	X	
4	TROMBINI MARCO		X
5	TOTTOLI ANTONIO	X	
6	TROMBINI LIONELLO	X	
7	CORINI FERDINANDO	X	
8	ROSSA ETTORE	X	
9	TONINELLI RAFFAELLA		X
10	DALL'ASTA PAOLA		X
11	TOFFA FABIO		X

Presenti: 7 Assenti: 4

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale **Dott. Marco Giuseppe Agrò**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Franco Monchieri**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";
- che la suddetta imposta è disciplinata dai commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013;

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontanti previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) approvato con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 20/05/2014, in particolare gli articoli:

- N. 26 (Determinazione delle aliquote e dell'imposta) 1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
- N. 27 (Detrazioni) 1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dalla Legge 147/2013.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche D.L. 16/2014:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge 201/2011;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali si ritiene opportuno confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportate:

- Aliquota base 10 per mille
- Aliquota base per immobili cat D 7,6 per mille
- Aliquota abitazione principale 4 per mille
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille
- Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 10 per mille

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2014 per il differimento al 31.03.2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 per il differimento al 31.05.2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 per il differimento al 30.07.2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2015.

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: "15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate*

al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 TUEL;

Successivamente il Consiglio Comunale con n.7 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, resi per alzata di mano dai n.7 membri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue:
 - Aliquota di base 10 per mille
 - Aliquota base per immobili cat D 7,6 per mille
 - Aliquota abitazione principale 4 per mille
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille
 - Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 testo unico di cui al Decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986 10 per mille
- 3) dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015 ;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 20/05/2014;
- 5) di dare mandato al funzionario responsabile del tributo, rag. Valeria Fiorenza Dellanoce nominata con deliberazione G.C. n. 30 del 13/05/2014, di comunicare, entro il 30 agosto 2015, la presente deliberazione, in via telematica sul portale del Federalismo fiscale secondo le modalità stabilite dalla circolare MEF prot n. 4033 del 28/4/2014;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

- 7) di dichiarare, stante l'urgenza, con n. 7 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Franco Monchieri

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Aldo Monchieri

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dott. Marco Giuseppe Agrò

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Prestine, li 04/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Valeria Dellanoce

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, e art. 147bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Prestine, li 04/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Valeria Fiorenza Dellanoce

VISTO DI ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 147bis e 153, comma 5 d.lgs.267/2000 attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto.

Prestine, li 04/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Valeria Fiorenza Dellanoce

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(articoli 124 e 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata in data _____ all'albo pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Prestine, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Giuseppe Agrò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____

Prestine, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Giuseppe Agrò
